



L'informaSoget

Anno 2 numero 3. Registrazione del Tribunale di Pescara n. 13/2010. Direttore Responsabile: Vittorio Mingione. Direttore Editoriale: Gaetano Monaco
Editore: SO.G.E.T. spa, Società di Gestione Entrate e Tributi, sede legale via Venezia n. 49, Pescara. Telefono 085.3850809, fax 085.297163

Dall'Ici all'Imu, 20 anni di storia

Cesare Cava ripercorre e analizza le priorità e le necessità nel tempo degli Enti locali

Nel 1992, con il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre, nasceva l'imposta comunale sugli immobili e l'anno successivo debuttava il riordino della finanza territoriale con l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e la tassa sui rifiuti solidi urbani.


Vent'anni di storia tributaria per i Comuni che l'esperto di fiscalità locale e manager in aziende pubblico - private, Cesare Cava, ripercorre con un articolo tratto dal suo ultimo libro in chiave critica e analitica.

Con il 2011 si apre una nuova stagione per gli Enti locali,

una stagione caratterizzata dalla spinta federalista delle linee guida governative, confermate in seconda battuta dal governo tecnico da poco insediatosi.

Una stagione che avrà come protagonista l'Imu, dai più definita un ritorno dell'Ici, abbandonata, forse in maniera davvero repentina, nel 2008. Si tratta di uno strumento che i Comuni potranno utilizzare per far rientrare i loro bilanci nei parametri stabiliti e non sfiorare il Patto di Stabilità.

L'informaSoget di Gennaio è dedicato all'importante contributo di Cava, già relatore dei corsi di formazione organizzati da Soget S.p.A. e pensati per gli Enti locali.



L'editoriale

Un 2011
tra novità
e informazione

di Gaetano Monaco

Il 2011 è stato un anno denso di novità e cambiamenti per quanto riguarda il mondo della fiscalità locale, in generale, e della riscossione, in particolare. Un anno in cui alcune spinte federaliste hanno preso il via, come ben racconta e analizza l'articolo pubblicato nelle pagine centrali a firma di Cesare Cava, senza tuttavia portare con sé significative evoluzioni della prassi finora consolidata in tema di entrate degli Enti locali. Basti pensare al sistema della riscossione, che ha subito un forte scossone e, senza esagerazioni di sorta, ha registrato un'involuzione rispetto ai passi avanti fatti finora. Una spinta federalista che, se non accompagnata da uno slancio liberista, rischia di mortificare tutto il settore della fiscalità locale.

Novità che, ad ogni modo, meritano tutta l'attenzione del caso per importanza e per attualità, tra la 'teoria pronta all'uso' e le 'insidie operative'.



Riscossione, in scena la proroga al 31/12/12

La Legge 214 del 22 Dicembre 2011 converte, con modifiche, il Decreto Monti. Attesa per il Milleproroghe

Nel tardo Dicembre è stato convertito in Legge, con modifiche, il D.L. 201 del 6 Dicembre 2011.

Il provvedimento in questione differisce ulteriormente il periodo di proroga dei contratti vigenti e dell'attuale regime di riscossione al 31 Dicembre 2012.

In particolare, ricordiamo, l'art. 10 del citato decreto legge che, come emendato in sede di conversione, disciplina specificamente la proroga al 31 Dicembre 2012 delle dispo-

sizioni normative di cui all'art. 3 commi 24, 25 e 25 bis della Legge 248/2005, nonché il rinvio alla stessa data del termine contenuto nell'art. 7, comma 2, lettera gg ter) del D.L. 70 del 13 maggio 2011 convertito nella legge 106/2011.

Da ciò deriva, dunque, la proroga di un anno per tutti i contratti vigenti alla data di entrata in vigore della riforma del 2006, nonché il differimento dell'entrata in vigore del pacchetto "modifiche" al sistema della riscossione previste

dall'art. 7 del decreto sviluppo.

Attesa anche sul fronte del Milleproroghe di cui al decreto-legge del 29 dicembre 2011 n. 216, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2011 per il quale è in corso di esame il disegno di legge di conversione. Tra i capitoli principali balza sicuramente in primo piano quello del rifinanziamento, per l'anno 2012, degli ammortizzatori sociali nonché una serie di adempimenti fiscali, la

cui scadenza viene spostata.

Tra tutti il rinvio della chiusura delle partite Iva inattive, da effettuare tramite modello F24 entro il 2 aprile 2012, a seguito di un versamento di una sanzione pari a 129 euro.

Il decreto stabilisce che le domande per la variazione catastale volta al riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati possano essere presentate fino al 31 marzo.

E' ormai scaduto il 16 Gennaio il termine per presentare gli emendamenti al testo.

Riforma della fiscalità locale e imposta municipale propria

Dal nuovo libro 2012 di Cesare Cava

L'istituzione dell'imposta municipale propria e il suo avvio sperimentale per il triennio 2012, 2013 e 2014, consente a tutti i soggetti interessati al tema della finanza e della fiscalità locale, di approfondire i temi connessi con il federalismo fiscale e con il vero governo delle risorse locali.

Gli amministratori locali sono sempre più obbligati a conoscere e trattare argomenti molto tecnici e ad assumere decisioni attinenti alle risorse finanziarie e tributarie, talvolta senza un approfondito e adeguato supporto professionale e specialistico.

Non è semplice per un sindaco o un assessore confrontarsi con le nuove sfide di "messa in sicurezza del bilancio dell'ente", assumendo decisioni che attingono al patto di stabilità, ai trasferimenti statali, ai flussi finanziari, alle scelte tariffarie e tributarie, all'accertamento dell'evasione fiscale, alla gestione della riscossione coattiva, alle dinamiche del mercato finanziario, alla riforma del catasto, alla gestione dell'indebitamento, alla valorizzazione del patrimonio immobiliare, ai rapporti con le aziende partecipate, alle società in house, al bilancio consolidato.

Il quadro economico e normativo è profondamente cambiato, in questi anni, e la solidità del bilancio dell'ente locale, diventa la priorità assoluta per ogni amministratore a

tutela del territorio e delle nuove generazioni. Peralto la ristrettezza delle risorse e le costanti e progressive forme di contrazione diretta e indiretta dei trasferimenti erariali, hanno accentuato l'impossibilità di molti territori a garantire il rispetto del patto di stabilità

Gli amministratori locali sono sempre più obbligati a conoscere e trattare argomenti tecnici e confrontarsi con le sfide di 'messa in sicurezza del bilancio dell'ente'

e sempre più a creare le prime involontarie crepe agli equilibri finanziari.

Amministrare oggi un comune è oggettivamente molto più complicato rispetto ai primi anni duemila, ma ogni epoca ha le sue prerogative e una rigorosa e intelligente analisi della singola situazione, può consentire di intervenire con rapidità ed efficacia, rafforzandosi di fronte ai possibili punti di debolezza nella gestione delle entrate.

Il settore degli uffici tributi o meglio ancora degli uffici entrate, è strategico per garantire la concreta e tempestiva copertura finanziaria della spesa; è quindi fondamentale rafforzare questo servizio con personale, progetti e supporti informatici adeguati, che consentano di

accrescere le entrate, prioritariamente ampliando il numero dei soggetti chiamati a partecipare alla fiscalità locale e accentuando tutte le possibili forme di recupero dell'evasione fiscale diretta e indiretta. L'attività di verifica sui corretti adempimenti tributari di chi elude il fisco locale, l'obiettivo di garantire a tutti che tutti pagano, la possibilità di rateizzare quanto dovuto per chi intende regolarizzare la propria posizione, la certezza di porre in essere azioni amministrative coattive nei confronti di chi evade e non intende sanare le proprie violazioni, non sono soltanto azioni di corretta amministrazione, ma di semplice buon senso e di seria e prudente gestione delle entrate.

Il governo delle risorse di un ente locale non si limita a stabilire quali tributi applicare e quali norme regolamentari attuare, la serietà di un'azione di governo locale è misurata dalla capacità di garantire equità fiscale e certezza del diritto.

Certezza del diritto per chi è chiamato ingiustamente a pagare somme non dovute, a cui si risponde con immediate azioni di autotutela che evitino costi e dispendio di energie ai contribuenti, ma analogamente certezza del diritto per coloro che, per moralità e etica, o semplicemente perché le tasse vanno pagate, adempiono tempestivamente ai loro doveri fiscali e pretendono che le stesse

regole e lo stesso rigore sia applicato a tutti, nessuno escluso. Regole e rigore sono termini sempre più presenti nel contesto economico attuale e diventano dei pilastri laddove il tema in discussione riguarda la pubblica amministrazione ed in particolare la gestione del denaro pubblico, richiesto ai contribuenti nelle tante forme previste dal legislatore.

Gli strumenti a disposizione di un comune sono molti e colpiscono soggetti diversi, residenti o non residenti, immobili o aree fabbricabili, redditi o servizi a domanda individuale, occupazione suolo pubblico o spazi pubblicitari.

Quest'anno gli amministratori, di fronte ai costanti tagli dei trasferimenti statali, si misurano, loro malgrado, con previsioni di bilancio che interessano sempre e comunque l'innalzamento della tariffa sui rifiuti solidi urbani oppure l'addizionale irpef.

Alcuni si stanno chiedendo che tipo d'impatto potrebbe portare l'imposta di soggiorno, sulle esangui casse comunali oppure se l'introduzione dell'imposta municipale propria, comporta un maggiore gettito per il comune o se, di fatto, nulla cambia in base al principio tanto caro ai ministeri, secondo cui il maggiore gettito locale è sempre compensato da una paritetica riduzione dei trasferimenti statali.

Il quadro generale è molto complesso ma il primo passo

per intervenire è conoscere e analizzare con intelligenza alcune zone d'ombra dei nostri bilanci comunali, causate da normative nazionali deboli e contraddittorie o da scelte gestionali caratterizzate da un federalismo spot, condizionato da norme centralistiche di misura e di forza paritetica e contraria.

E' quindi necessario partire da una riforma della fiscalità locale fissata dagli articoli 13 e 14 della Legge n. 214 del 22

Il primo passo è conoscere alcune zone d'ombra dei bilanci comunali, causate da normative nazionali deboli o da scelte caratterizzate da un federalismo spot

dicembre 2011, per evidenziare alcune riflessioni sui tributi locali e qualche modesta valutazione sulle distorsioni e sulle difficoltà di un federalismo fiscale che stenta a nascere e a svilupparsi, nonostante sia il tema politico e istituzionale più trattato a livello nazionale negli ultimi venti anni.

Proprio nel 1992, con il decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre, nasceva l'imposta comunale sugli immobili e l'anno successivo con il decreto legislativo n. 507 del 15 novembre 1993, avveniva il



riordino della finanza territoriale con l'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, con la tassa per l'occupazione del suolo pubblico e con la tassa sui rifiuti solidi urbani.

A partire dal 1° gennaio 2012, quindi a venti anni dalla nascita dell'ici, l'articolo 13 della Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, prevede l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria che assomiglia molto all'imposta che va a sostituire, riportando in primo piano la tassazione dell'abitazione principale che, nel 2008, era stata esentata dal governo dell'epoca in un momento di eccesso di entusiasmo politico.

L'avvio sperimentale dell'imposta municipale propria comporta la necessità, per ogni ufficio tributi, di separare la gestione ordinaria della nuova imposta dalla gestione straordinaria di accertamento ici per le annualità precedenti. Nei prossimi anni sarà quindi necessario garantire la convivenza degli accertamenti dell'ici con la gestione dell'imu; a partire dal 1° gennaio 2017, l'ultima annualità ici relativa al 2011, non sarà più accertabile e quindi l'ici, soltanto a quella data, uscirà definitivamente di scena.

Nei prossimi anni è quindi utile e opportuno ridefinire le scadenze progettuali di accertamento, includendo anche l'annualità 2011 ai fini ici e l'anno 2012 ai fini tarsu, per programmare poi i nuovi strumenti di verifica sulle nuove imposte introdotte dal decreto "salva Italia".

Rinviano l'analisi del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la cui entrata in vigore è prevista dal 1° gennaio 2013, non senza probabili modifiche, intendiamo soffermarci sulle principali novità della nuova imposta municipale propria introdotta in via sperimentale dal 2012, i cui approfondimenti di dettaglio saranno illustrati nei prossimi convegni organizzati da Soget Spa.

L'impostazione dell'imu ricalca la struttura di fondo dell'imposta comunale sugli immobili, a cui il legislatore fa ripetuto riferimento nella norma, e la sua attuazione è fortemente caratterizzata dalla potestà regolamentare delegata ai singoli enti locali che, entro il termine di approvazione dei bilanci preventivi, potranno dare attuazione al disposto dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, stabilendo aliquote e regolamenti attuativi.

La novità più importante in termini di semplificazione e di razionalizzazione della tassazione immobiliare, riguarda l'accorpamento nell'imu, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e re-

lative addizionali relative ai beni immobili non locati.

Ai fini erariali, le sole persone fisiche, saranno quindi tenute al pagamento dell'irpef e relative addizionali soltanto nel caso di redditi fondiari derivanti da immobili concessi in locazione, altrimenti l'obbligo tributario è assolto con il pagamento dell'imposta municipale propria.

Le novità che invece inaspriscono il peso tributario per i cittadini, sono purtroppo assai più numerose dei benefici e meritano di essere sinteticamente e singolarmente analizzate.

La prima novità riguarda la modifica dei criteri di determinazione delle basi imponibili che è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 della Legge di conversione n. 214 del 22 dicembre 2011.

Appare evidente che la scelta d'incremento indiscriminato dei moltiplicatori, è l'operazione più banale per accrescere il gettito fiscale e sarebbe

malmente rurali e fabbricati di civile abitazione, tra i reali valori di mercato e quelli degli estimi, tra i vani catastali e le superfici.

In questo contesto la modifica del moltiplicatore introdotto ai fini dell'imposta municipale propria, produce un aumento della base imponibile di tutti i fabbricati iscritti in catasto, senza intervenire sul riequilibrio e quindi andando in direzione opposta al principio di equità fiscale.

Analizziamo in forma prospettica, le diverse casistiche di moltiplicatore, con la nuova imposta municipale propria rispetto all'imposta comunale sugli immobili, evidenziando le percentuali medie di incremento per singola categoria catastale (**Tabella 1**).

La seconda novità introdotta dalla nuova imposta municipale propria, riguarda la tassabilità dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, con una radicale modifica di rotta, rispetto all'esenzione ici adottata dal 2008 e allo stesso testo originario della riforma che confermava la volontà di mantenere esclusa la prima casa dalla tassazione.

cembre 1997, in quanto tale riferimento normativo è abrogato con decorrenza 1° gennaio 2012, ai sensi dell'articolo 13 comma 14 del decreto "salva Italia".

La stessa norma appena richiamata, prevede l'abrogazione oltre che della lettera d) del richiamato comma 1 dell'articolo 59 anche delle lettere e) e h), inerenti l'assimilazione al concetto di abitazione principale per i fabbricati concessi in uso gratuito a parenti e la particolare disciplina delle caratteristiche di fatiscenza dei fabbricati.

Gli effetti di queste modifiche apportate dal decreto legge 201/2011, tendono a ridurre la potestà regolamentare degli enti locali e a riportare omogeneità alle basi imponibili su cui applicare l'imu, in base alle nuove aliquote che saranno articolate dai singoli enti.

Peraltro le scelte delle aliquote, devono tenere conto della quota di partecipazione spettante allo Stato, in misura pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative

pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base pari allo 0,76%.

Il comune, nel determinare le aliquote d'imposta, deve quindi sempre considerare la quota di competenza dello Stato pari allo 0,38% del gettito complessivo, al netto degli incassi a titolo di abita-

zione principale e relative

pertinenze nonché degli introiti di imposta municipale, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale.

Di fatto quindi la reale autonomia comunale dell'imposta attiene alla totalità del gettito derivante dalle abitazioni principali, relative pertinenze e fabbricati rurali strumentali e all'eccedenza del gettito derivante dall'aliquota dello 0,38% degli altri immobili.

Le novità sulle aliquote sono riportate nei commi da 6 a 10 dell'articolo 13

Immobili suddivisi per categoria catastale e base imponibile	Vecchio moltiplicatore Imposta comunale sugli immobili	Nuovo moltiplicatore Imposta municipale propria	Variazione percentuale del moltiplicatore per categoria
A, escluso A/10, C/2, C/6, C/7	100	160	+ 60%
B	140	140	=====
C/3, C/4, C/5	100	140	+ 40%
A/10, D/5	50	80	+ 60%
D, escluso D/5	50	60 (65 dal 2013)	+ 20%
C/1	34	55	+ 62%
Terreni agricoli	75	130 (110 Agricoltori)	+ 73%
Aree fabbricabili	Valori commerciali	Valore commerciale	=====
D privi di rendita	Valori contabili	Valore contabile	=====

stata anche la più equilibrata se le rendite catastali fossero state la reale rappresentazione patrimoniale dei territori.

In realtà la situazione è molto diversa e le difformità territoriali del valore catastale, tra regioni limitrofe, tra città diverse e anche tra quartieri dello stesso comune, ha prodotto ingiustificati livelli di tassazione a parità di aliquota.

La manovra doveva quindi partire dal riequilibrio delle rendite catastali, tra zone centrali e periferie, tra immobili storici e fabbricati recenti, tra case for-

Peraltro il 2° comma dell'articolo 13 del decreto legge 201/2011 convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, stabilisce in maniera più rigida la definizione di abitazione principale e il concetto di pertinenza, riducendo tali categorie catastali a C/2, C/6 e C/7 e limitando le pertinenze a una sola unità per categoria.

La nuova disposizione relativa al numero e alla tipologia di pertinenze, non si pone in contrasto con la potestà regolamentare dei comuni prevista dall'articolo 59 comma 1 lettera d) del decreto legislativo n. 446 del 15 di-

Tabella 1

del decreto legge 201/2011 e consentono ampia autonomia decisionale a favore dei comuni, all'interno di parametri minimi e massimi.

L'aliquota di base dell'imposta è fissata allo 0,76% e i comuni possono modificare in aumento o, molto difficilmente tenuto conto della quota comunque spettante allo Stato, in diminuzione l'aliquota, in misura pari a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota dell'abitazione principale è invece stabilita nello 0,4% e gli enti locali possono intervenire in aumento o in diminuzione sino a 0,2 punti percentuali.

Riguardo invece ai fabbricati rurali strumentali, l'aliquota è ridotta allo 0,2% e i comuni possono ridurla fino allo 0,1%.

Riepiloghiamo in un prospetto i livelli minimi e massimi d'intervento dei comuni, rispetto alle diverse casistiche e alla aliquote stabilite dallo Stato (vedi tabella 2).

In sede di conversione del decreto, il Parlamento ha inserito alcune modifiche in merito alla detrazione applicabile all'imposta dovuta per

l'abitazione principale e relative pertinenze, aggiungendo alla quota fissa di 200 euro, rapportati al periodo dell'anno, una maggiorazione di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché residente nell'unità immobiliare.

La detrazione maggiorata, non può superare l'importo massimo di 400 euro e, al momento, è prevista per i soli anni d'imposta 2012 e 2013.

I comuni possono disporre l'incremento della detrazione per abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto degli equilibri di bilancio, ma è opportuno porre molta attenzione all'attendibilità delle previsioni di entrata, per evitare carenze di gettito non sostenibili.

Esiste però una limitazione all'autonomia dell'ente locale nella elevazione della detrazione per abitazione principale, che esclude la possibilità, in tale caso, di prevedere un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione.

L'avvio sperimentale a decorrere dal 2012, consentirà di approfondire le modifiche più particolari e più di det-

taglio, considerando che l'applicazione a regime dell'imposta è prevista al 2015.

Sarà interessante perfezionare la prassi

tando dubbi e incertezze ulteriori.

L'imposta municipale propria è decollata, ma senza una riforma seria del catasto che garantisca un riequilibrio

Aliquote	Limiti minimo e massimo aliquota IMU	Limiti minimo e massimo aliquota ICI
Ordinaria	0,46% - 1,06%	0,4% - 0,7%
Abitazione principale e pertinenze	0,2% - 0,6%	Esenti
Immobili rurali e strumentali	0,1% - 0,2%	Esenti
Immobili diversi: non produttivi di reddito fondiario (fabbricati strumentali, uffici, negozi, laboratori), soggetti a ires o locati	0,4% - 0,76%	0,4% - 0,7%

Tabella 2

e capire se le tante circolari e risoluzioni ministeriali adottate su tematiche non modificate dalla presente normativa, potranno essere automaticamente trasferite nelle nuove procedure, evi-

delle basi imponibili, esiste una seria probabilità che la tassazione cresca nei confronti di coloro che già pagavano, senza riuscire a colpire privilegi e furbie.

Contribuenti ed Enti locali Ecco cosa ricordare



Scadenario Enti locali e contribuenti

31 gennaio

Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca": versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/01/2012 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/01/2012.

Versamento della tassa annuale di Concessioni Governative: proprietari di autoveicoli con oltre 35 Kw con bollo scadente a dicembre 2011 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto)

1 febbraio

Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 16 gennaio 2012 (ravvedimento)

29 febbraio

Titolari di contratti di locazione di fondi rustici: versamento imposta di registro sui contratti di locazione di fondi rustici posti in essere nell'anno precedente e, per quelli non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, scade il termine di presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate di una denuncia in doppio originale relativa ai contratti in essere nell'anno precedente, con allegata l'attestazione del pagamento effettuato.

In un processo di continua evoluzione delle esigenze delle realtà locali e del mercato, SO.G.E.T. mantiene alto il suo impegno al fianco dei propri Enti e consolida la sua presenza sul territorio con l'acquisizione di nuovi clienti.

E' partner ufficiale del:

Comune di Apricena (FG)

Concessione del servizio materiale per la gestione, l'accertamento e la riscossione, ordinaria e coattiva, dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni, del canone di occupazione degli spazi e aree pubbliche, delle lampade votive, della mensa scolastica, della tassa sui rifiuti solidi urbani giornaliera, dei fitti patrimoniali, nonché della riscossione coattiva della Tarsu, dell'Ici e delle altre entrate tributarie ed extratributarie;

Comune di Forio (NA)

Affidamento del servizio di riscossione coattiva delle contravvenzioni al Codice della strada, delle sanzioni amministrative nonché del servizio di assistenza legale;

Comune di Massafra (TA)

Gestione del servizio di riscossione volontaria e coattiva dell'Ici, della tassa per lo smaltimento rifiuti solidi urbani e delle entrate patrimoniali.

Comune di Ginosa (CH)

Affidamento della concessione del servizio di accertamento e riscossione Tributi Comunali.

zione del servizio di accertamento e riscossione Tributi Comunali.

Comune di Monteprendone (AP)

Gestione del servizio di riscossione ordinaria e coattiva dell'Ici e della Tarsu nonché per la riscossione delle altre entrate.

Comune di Silvi (TE)

Gestione in concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'Icp (imposta comunale sulla pubblicità), del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa di occupazione degli spazi ed aree pubbliche e della tassa rifiuti solidi urbani giornaliera.

Unione dei Comuni della Marrucina

Convenzione per la gestione in concessione della riscossione coattiva delle sanzioni amministrative dell'Unione dei Comuni della Marrucina (2005 e 2006)

Comune di Cortona

Affidamento mediante appalto pubblico del servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento, con installazione e manutenzione di parchimetri, realizzazione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale, di servizi accessori, del servizio di ausiliari della sosta, nonché di fornitura, installazione e manutenzione di un sistema di controllo degli accessi alla Ztl del centro, e servizi finalizzati al miglior funzionamento della mobi-

lità complessiva.

Comune di Molochio (RC)

Affidamento in concessione del servizio di riscossione coattiva della Tarsu, dell'Ici e delle entrate patrimoniali ed extrapatrimoniali

Comune di Limbadi (VV)

Concessione del servizio di gestione, accertamento, evasione e di riscossione volontaria e coattiva delle entrate comunali tributarie e patrimoniali e dei servizi connessi e complementari

Comune di Montoro Inferiore (AV)

Concessione del servizio di riscossione coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali nonché gestione, accertamento e riscossione dei canoni cosap, icp e diritti pubbliche affissioni, incluso il servizio affissioni.

Comune di Minervino Murge

Affidamento in concessione del servizio di accertamento liquidazione e riscossione dell'i.c.p., del diritto sulle pubbliche affissioni, della Tosap, della Tarsu giornaliera e del servizio delle pubbliche affissioni.

Comune Mugnano di Napoli (NA)

Affidamento in concessione della gestione completa delle entrate relative a tosap, icp, dpa; liquidazione e accertamento ici e tarsu; riscossione coattiva, comprensiva di fasi esecutive di ici, tarsu, tosap, icp, dpa, e di tutte le entrate patrimoniali dell'ente.